

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3034

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATOIANNI

Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica e degli Stati esteri

Presentata il 21 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La definizione di una disciplina del finanziamento dei partiti politici è oggetto di dibattito parlamentare da molti anni, ma ancora non si è arrivati all'approvazione di una normativa in grado di garantire la chiarezza e la trasparenza necessarie, assicurando condizioni di uguaglianza nelle competizioni elettorali e prevenendo eventuali sprechi delle risorse e iniquità.

Com'è noto, per effetto del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stato abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici: tutti i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica nonché quelli a titolo di cofinanziamento hanno cessato di esistere, lasciando ai partiti l'alternativa di continuare a contare su altre forme di finanziamento,

più o meno trasparenti, basate principalmente su un nuovo sistema di donazioni o di destinazioni del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da parte dei privati. Successivamente, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta « legge spazza corrotti », sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. Sulla materia è, inoltre, intervenuto l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, attraverso una serie di novelle a disposizioni vigenti, ha definito in modo più puntuale gli obblighi di trasparenza delle fondazioni relativi alle erogazioni da esse percepite, già stabiliti dalla citata legge n. 3 del 2019, prevedendo l'equiparazione delle fondazioni e delle associazioni politiche ai partiti.

Nonostante tali riforme, la sopravvivenza di un regime trasparente che assicuri congrue risorse ai partiti e ai movimenti politici continua, però, a essere giustificata dalla necessità di garantire l'accesso alla competizione politica anche ai ceti meno abbienti della società, che non dispongono di ingenti patrimoni privati, assicurando al contempo una competizione più equa, nonché l'indipendenza della politica dai poteri forti dell'economia e della finanza. Non è un caso che qualche forma di finanziamento (sia pubblico che privato) della politica esista ancora oggi in ogni democrazia, in quanto essa rappresenta l'effettiva e concreta garanzia del principio costituzionale enunciato all'articolo 49 e per il quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Una democrazia pluralista deve, infatti, garantire uguali opportunità per tutti anche nell'accesso alla partecipazione politica e nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

È, pertanto, evidente l'importanza di promuovere la funzione e l'attività dei partiti, nonché dei movimenti politici, come delineate nella Carta costituzionale dall'articolo 49, in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 18, quale punto di arrivo di un percorso nel quale il partito costituisce il luogo naturale per i cittadini, associati liberamente, di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Di vitale importanza è, quindi, garantire anche il finanziamento di tali preziosi luoghi, grazie ai quali si costruisce il consenso, considerato, altresì, che gli ordinamenti democratici, ossia quelli basati sulla sovranità popolare e sull'universalità del suffragio, devono assicurare a tutti i cittadini uno spazio politico eguale e trasparente per partecipare alla politica e per concorrere alle sue cariche elettive.

Ha assunto, quindi, maggior importanza il tema del controllo del finanziamento privato dei partiti e movimenti politici, attuato attraverso le erogazioni liberali da parte di soggetti economici o di donatori in situazioni di conflitto di interessi, potendo quest'ultimo ancora comportare il rischio

di corruzione, di condotte affaristiche e di influenze indebite in grado di minare alla base la natura stessa del processo democratico.

A questo punto, qualsiasi critica si intenda rivolgere ai cosiddetti «partiti di massa», si deve tenere presente che per molti anni il nostro Paese è stato l'unico dell'Europa meridionale governato da un regime democratico e non da dittature e questo è stato in parte dovuto anche alla presenza organizzata dei partiti, grazie alla quale milioni di persone, in precedenza estranee alla vita politica, sono stati avvicinati ai codici e alle attività della politica democratica.

Sulla base di tali considerazioni, con la presente proposta di legge si prevede l'esclusione del finanziamento diretto o indiretto a partiti o movimenti politici da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta. Se, infatti, è positivo l'indirizzo espresso dai cittadini di voler finanziare volontariamente la politica, tale possibilità non può essere certamente accordata a chi ha evidentemente interessi economici in tutto o in parte legati o dipendenti da rapporti con la pubblica amministrazione. Il radicamento nel nostro Paese del fenomeno corruttivo — inteso come ricerca di vantaggi ottenuti tramite relazioni e al di fuori della legalità — rende non più eludibile l'eliminazione anche del solo sospetto che possa sussistere un rapporto fra dazioni di denaro a partiti e ottenimento di appalti o concessioni pubblici. Per tali motivi, dunque, si ritiene assolutamente necessario prevedere il divieto di qualsiasi rapporto tra soggetti economici che prestino la loro attività nell'ambito della pubblica amministrazione e della politica, in qualsiasi forma quest'ultima sia organizzata.

La presente proposta di legge, rispetto alla quale si auspica un'ampia convergenza delle diverse forze politiche, rappresenta, in definitiva, un contributo a un atteso e approfondito dibattito sul delicato tema del finanziamento della politica recentemente

riformato. Con la presente proposta di legge si introduce il divieto di finanziamenti privati potenzialmente « opachi » sotto il profilo dell'interesse che li generi e ciò al fine di consentire che la politica sia possibile

per tutti e libera da ogni condizionamento, secondo il dettato costituzionale. Infine, si prevedono norme in merito alla trasparenza di contributi erogati dai privati in favore dei partiti e movimenti politici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È vietato il finanziamento sotto qualsiasi forma diretta o indiretta da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, nonché di persone fisiche che ricoprano ruoli apicali o detengano partecipazioni rilevanti in uno di tali soggetti:

a) a partiti e movimenti politici;

b) a chi sia membro del Parlamento italiano o europeo o del Governo o lo sia stato nei dieci anni precedenti; a chi, nei dieci anni precedenti, ricopra o abbia ricoperto cariche elettive o di nomina politica presso comuni, province o regioni;

c) a fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli Stati esteri, compresi società a partecipazione pubblica, fondazioni, fondi sovrani, associazioni di promozione di interessi e altri soggetti comunque collegati ai medesimi Stati;

b) alle persone fisiche o giuridiche che abbiano rapporti di appaltatori o di subappaltatori con enti pubblici, loro concessionari o società a partecipazione pubblica diretta o indiretta o che dai medesimi ricevano incarichi di consulenza o di prestazione professionale;

c) alle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta e alle persone fisiche che in esse ricoprano cariche amministrative.

3. In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0143480